

Post *Brexit* e gli scambi di merci: come cambia l'operatività delle imprese

David Morgese



Sintesi dell'intervento

Preambolo

- Cenni storici
- Statistiche commerciali
- Procedure e aspetti attuali nell'UE

Aspetti e procedure doganali del dopo Brexit

- Nuovo ambito normativo doganale
- Effetti sulle autorizzazioni doganali preesistenti
- Fonti normative di riferimento
- I regimi doganali nel nuovo CDU
- Le altre semplificazioni doganali previste dal CDU
- Link di interesse









Preambolo

Cenni storici

- Il Regno Unito è entrato a far parte dell'Unione europea nel 1973, formalmente è uscito dall'UE il 31 gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021 uscirà effettivamente dall'UE e sarà da considerare a tutti gli effetti come un paese terzo:
- Dal luglio del 1987 con l'entrata in vigore dell'Atto Unico si è avuta la libera circolazione delle merci nella UE (no dazio o altre restrizioni)
- Nel gennaio del **1993 con il Trattato di Maastricht** è stata istituita l'Unione europea e monetaria (n.b. la unica europea è adottata solo da 19 degli Stati membri no UK) con la libera circolazione, oltre che delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone (abolizione dei controlli alle dogane).
- Nella commercializzazione delle merci all'interno dell'UE si parla di cessioni e acquisti intracomunitari (v. dichiarazioni intrastat) senza l'obbligo della presentazione della merce in dogana e della bolletta doganale (no applicazione della TDC/TARIC).



Scambi di beni tra IT/UK

In base ai dati degli **elenchi** *intrastat* **dell'anno 2017**, il numero totale degli **operatori economici italiani** che hanno effettuato **acquisti e/o cessioni di beni con UK** è pari ad un numero totale di **117.381.**

Di tale numero, un totale di 67.914 hanno effettuato operazioni di importazione e/o esportazione di merci con paesi terzi (extra UE).

In base alla proporzione tra le due quantità evidenziate emerge che c. il 42% dei soggetti economici nazionali di cui trattasi dimostra di non avere esperienza diretta con le operazioni doganali.

Fonte: dati elenchi intrastat anno 2017 e archivio dichiarazioni doganali anno 2017 - data di elaborazione 23/11/2018





Numero di transazioni e scambio di passeggeri tra IT/UK

Il numero totale di acquisti dalla GB corrisponde ad un numero di transazioni pari a c. 930.000 nel 2017.

Le cessioni per la GB corrispondono ad un totale di 1,5 mln di transazioni nel 2017.

La GB risulta essere il 7° paese per il numero totale di «importazioni» italiane (pari a c. 14 mld di € nel 2018) ed il 3° paese destinatario delle «esportazioni» (pari a c. 25 mld € di nel 2018).

Il totale dei viaggiatori da e/o per la GB in arrivo e/o partenza negli spazi aereoportuali italiani nell'anno 2017 sono stati c. 16 mln (31 mln sono stati quelli in totale da e/o per i paesi terzi).

Fonte: dati elenchi intrastat anno 2017 e archivio dichiarazioni doganali anno 2017 - data di elaborazione 23/11/2018








Transazioni commerciali in ammontare di € delle cessioni ed acquisti intra tra IT/UK - 2016-2018

Italia - Regno Unito	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Cessione di beni	24.665.165.987	25.477.291.018	25.759.253.118
Acquisti di beni	12.736.457.742	13.232.152.234	14.549.418.435
Totale merce	37.401.623.729	38.709.443.252	40.308.671.553



ADM

Cessioni ed acquisti intra tra IT/UK in ammontare di € - Periodo 2016-2018





Cessioni di beni settore agroalimentare in ammontare € – Anno 2017

Capitoli	Ammontare Sezione 1	% su totale ammontare
Bevande, liquidi alcolici	1.088.477.317	31,4%
Preparazioni a base di cereali e prodotti della pasticceria	488.772.810	14,1%
Preparazioni di ortaggi, legumi, frutta	457.439.043	13,2%
Latte e derivati, uova	258.668.715	7,5%
Preparazioni alimentari diverse	195.869.839	5,6%
Frutta	161.368.424	4,7%
Carni	142.293.859	4,1%
Cacao	119.536.309	3,4%
Ortaggi e legumi	104.528.522	3,0%
Preparazioni di carne o di pesce	87.896.575	2,5%
Caffè, tè e spezie	83.555.900	2,4%
Grassi e oli animali o vegetali	76.041.584	2,2%
Cereali	60.323.684	1,7%
Piante vive	42.584.006	1,2%
Prodotti della macinazione	22.496.208	0,6%
Zuccheri	22.119.559	0,6%
Residui e cascami delle industrie alimentari	20.433.763	0,6%
Tabacchi	12.299.453	0,4%
Semi e frutti oleosi, paglie e foraggi	10.225.530	0,3%
Gomme, resine ed estratti vegetali	6.800.374	0,2%
Pesci e crostacei	3.898.456	0,1%
Animali vivi	2.992.844	0,1%
Altri prodotti di origine animale	1.129.236	0,0%
Altri prodotti di origine vegetale	130.159	0,0%
Totale Settore agroalimentare	3.469.882.169	100,0%



Cessioni di beni semilavorati/finiti/bevande in ammontare € – Anno 2017

Capitoli	Ammontare Sezione 2	% su totale ammontare
Apparecchi e congegni meccanici	3.866.031.786	15,2%
Automobili, biciclette, motocicli, loro parti ed accessori	2.575.740.201	10,1%
Apparecchi e materiale elettrico	1.355.340.328	5.3%
Prodotti farmaceutici	1.336.346.171	5,2%
Bevande	1.088.477.317	4,3%
Mobili, apparecchi per l'illuminazione	1.088.052.899	4,3%
Combustibili minerali	944.257.075	3,7%
Abbigliamento (diversi da quelli a maglia)	824.169.286	3,2%
Materie plastiche	790.727.923	3,1%
Abbigliamento (a maglia)	672.415.962	2,6%
Lavori di ghisa, ferro o acciaio	663.209.097	2,6%
Gomma e lavori di gomma	662.156.383	2,6%
Altre merci	9597.149.205	37,7%
Totale generale	25.464.073.633	100,0%



Procedure e aspetti attuali nell'UE

ADM L'UE si basa sul concetto di unione doganale.

- Nell'UD le autorità doganali di tutti i paesi membri collaborano come se fossero un'unica entità unico territorio doganale determinato dai confini degli Stati membri l'UE (ex art. 4 del CDU Reg. UE 954/2013).
- Applicano la stessa tariffa doganale e politica commerciale alle merci importate ed esportate dal resto del mondo (TDC), mentre non applicano tariffe fra di loro libera circolazione delle merci (diversa dal concetto della zona di libero scambio).
- I soggetti passivi di imposta italiani e stabiliti nel territorio dell'UE sono obbligati ad inviare alle dogane le dichiarazioni riepilogative delle cessioni e degli acquisti di beni e servizi intracomunitari.
- Presentazione dei modelli intrastat chiamati anche elenchi INTRA, è un obbligo fiscale introdotto dall'art. 50 del D.L. 331/1993 a seguito dell'abolizione delle dogane all'interno della Comunità Europea, avvenuta nel 1993.
- Reg. (CE) n. 638/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra stati membri (abrogato il Reg. (CEE) n. 3330/91 del Consiglio)



Aspetti e procedure doganali del dopo Brexit

Nuovo ambito normativo

- Il referendum che ha portato i britannici ad esprimersi sull'uscita *«Exit»* della Gran Bretagna *«Britain»* dall'UE, tenutosi il 23 giugno 2016, si è concluso con la vittoria del fronte favorevole all'uscita (52%).
- A seguito dell'attivazione della procedura di uscita dall'UE ex art 50 del Trattato, il Regno Unito ha deciso di uscire dall'UE, formalmente è uscito dall'UE il 31 gennaio 2020 e dal 1º gennaio 2021 sarà da considerare a tutti gli effetti come un paese terzo, non soggetto più alla normativa doganale della stessa.
- L'accordo che regola il recesso britannico in modo ordinato per cittadini e imprese ha previsto un **periodo transitorio che va dal 1º febbraio al 31 dicembre 2020**, da un punto di vista doganale nulla cambia sino alla data della fine del 2020.
- Dal 1º gennaio 2021, salvo diverso accordo, negli scambi commerciali con il Regno Unito e l'UE si applicheranno le regole e le formalità doganali in vigore con i Paesi terzi per e con i quali non si hanno particolari accordi preferenziali (c.d. hard Brexit).



Effetti sulle autorizzazioni doganali preesistenti alla Brexit

- Le autorizzazioni rilasciate dalle autorità doganali della GB non saranno più valide a livello doganale per i soggetti che risiedono nel suo territorio o in quello dell'UE e, contestualmente, le autorizzazioni rilasciate dall'ADM a soggetti britannici in base al CDU, in ragione della loro appartenenza alla UE, decadranno anch'esse, come ad esempio:
 - Status di esportatore autorizzato (origine preferenziale);
 - Autorizzazione di operatore economico autorizzato (AEO);
 - Informazione tariffaria vincolante (ITV);
 - ❖ Informazione di origine vincolante (IVO);
 - Polizze rilasciate da enti garanti britannici (CGU-Società assicurative/bancarie-no libera prestazione dei servizi)





- Reg. (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il nuovo CDU;
- Reg. delegato (UE) n. 2446/2015 (RD) della Commissione che integra il CDU in relazione ad alcune sue disposizioni;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2447/2015 (RE) della Commissione recante modalità di applicazione di talune disposizioni del CDU;
- Reg. delegato transitorio (UE) n. 341/2016 (RDT) della Commissione che integra il CDU per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del CDU nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non siano ancora operativi (entro il 2020);





- Decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2016/578 che stabilisce il programma di lavoro, a norma dell'art. 280, par. 1 del CDU, sullo sviluppo e l'utilizzazione dei sistemi elettronici di scambio delle informazioni fra le autorità doganali e la Commissione.
- Circolare 8/D/2016 del 19.04.2016 recante le disposizioni e istruzioni procedurali del Regolamento (UE) n.
 952/2013 (CDU) Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali;
- Nota prot. 45898 RU del 19.04.2016 recante le istruzioni operative a partire dal 1° maggio 2016 per l'applicazione del Nuovo CDU Direzione Centrale Tecnologie per L'innovazione Ufficio Integrazione Applicativa;



- Nota prot. 84724 RU del 10.10.2016 recante alcuni chiarimenti sui regimi speciali del nuovo CDU Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali Ufficio regimi doganali e traffici di confine;
- Note prot. 104198 RU dell'14.09.2017 e prot. 120307 RU del 24.10.2017 -Nuovo modello operativo e modalità per accesso ai servizi digitali sul Portale Nazionale (PUD-Portale Unico Doganale) e sul Portale dell'UE Dir. C. Tecnologie e prot. 109580 RU del 29.09.2017-Avvio del sistema unionale delle «Customs decisions» Dir. C. Legislazione;







- Nota prot. 82452 RU del 18.07.2016 sulle linee guida per la compilazione del DAU Documento di lavoro DIH 15/008 del 23.4.2016 TAXUD A3(2015)5707081 COMMISSIONE EUROPEA Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali Ufficio regimi doganali e traffici di confine;
- Manuale per l'utente sulle regole per l'applicazione degli scambio elettronico dei dati tramite il Sistema EDI (Electronic Data Interchange) sul portale AIDA Versione del 15 luglio 2018 Sito www.adm.gov.it.









- Circolare 1/D/2018 del 30.01.2018: «Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2089 Sistema delle Decisioni
 Doganali (CDS) istruzioni»;
- Circolare 2/D/2018 del 07.02.2018: «Art. 139 del Reg.(UE) n. 952/2013 e normativa collegata. Ulteriori chiarimenti in merito alla presentazione delle merci presso luoghi approvati».
- Circolare 17 del 26,06,2020: «CDU Sistema Customs Decisions: Rilascio della versione 1.24»







I regimi doganali nel nuovo CDU

- **N.B.** Il dopo *Brexit* porta alla riqualificazione di tutte le operazioni di cessioni e acquisti di beni, da e per il Regno Unito, che acquisiranno la natura di **importazioni/esportazioni/regimi speciali**
- Definizione di regime doganale: è un regime doganale il trattamento applicabile da parte della dogana alle merci sottoposte al suo controllo.
- Nel nuovo CDU il concetto di **regime doganale** viene identificato tra i seguenti **trattamenti doganali**, cui possono **essere vincolate le merci**, conformemente al codice stesso **(art. 5, punto 16 del CDU)**:
 - a) immissione in libera pratica;
 - b) esportazione;
 - c) regimi speciali.





I regimi definitivi

- L'immissione in libera pratica ha ad oggetto le merci in arrivo nell'UE (Artt. 201 209 CDU) dichiarazione doganale di importazione (DAU) da trasmettere per via telematica all'ufficio doganale competente sul luogo dove le stesse sono presentate (art. 159 Reg. UE n. 952/2013).
- regime utilizzato per la destinazione delle merci non unionali all'uso o al consumo commerciale / privato nell'ambito del territorio doganale dell'Unione europea.
- L'immissione in libera pratica comporta:
 - La riscossione dei dazi e/o delle tasse di effetto equivalente se dovuti, in base all'applicazione della normativa doganale prevista dalla TDC;
 - * l'applicazione delle misure, dei divieti e delle restrizioni di politica commerciale.

N.B. Le importazioni/immissioni in consumo in IT di merci provenienti dal GB costituiranno operazioni imponibili ai fini IVA: ad esse si applicheranno le disp.ni di cui agli artt. 67-70 del D.P.R. n. 633/72.







I regimi definitivi

Per le merci unionali in uscita dal territorio doganale della UE avremo il regime della esportazione (art. 269 CDU):

- una dichiarazione doganale (DAU) di esportazione da trasmettere per via telematica all'ufficio doganale competente in relazione al luogo in cui l'esportatore è stabilito o a quello in cui le merci sono caricate o imballate per l'esportazione.
- l'esportatore deve essere stabilito nel territorio doganale dell'Unione ai sensi dell'art. 1 punto 19 del Regolamento delegato UE 2015/2446.

N.B. Per l'IVA: le merci cedute in esportazione da un operatore italiano ad un soggetto UK costituiranno cessioni all'esportazione ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 633/72 e concorreranno alla costituzione del c.d. plafond IVA.







I regimi speciali (art. 210 e segg. CDU)


- I regimi doganali speciali, sono rappresentati da insiemi omogenei di diversi regimi raggruppati in base alla loro funzione economica:
 - * Regimi di transito: consentono che le merci circolino nel territorio unionale senza che muti la loro posizione doganale originaria (T2 interno e T1 esterno).
 - * Regimi di deposito: consentono lo stoccaggio e l'immagazzinamento delle merci in attesa del loro utilizzo / commercializzazione (DD e ZF)
 - * Regimi dell'uso particolare: consentono che ad alcune tipologie di merci sia riservato un trattamento daziario favorevole (AT e UF).
 - * Regimi di perfezionamento: disciplinano la posizione delle merci che circolano da e verso paesi extra unionali per subire delle lavorazioni (PA e PP).







REGIMI DOGANALI previsti nel (CDU)







I regimi di transito

L'iter formale dell'adesione del Regno Unito alla Convenzione relativa al transito comune si è concluso in maniera positiva e a decorrere dalla data di recesso la GB diverrà parte Contraente ed applicherà il regime del transito comune (GUUE, L. 317 del 14/12/2018).

- La base giuridica del regime del transito comune è la **Convenzione relativa ad un regime comune di transito** del 20 maggio 1987 e sue successive modifiche ed integrazioni: es. per adesione all'UE (G.U.C.E. L 226 del 13.8.1987);
- L'UE, i tre paesi dell'EFTA (Svizzera, Norvegia e Islanda), Turchia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e la Serbia sono parti contraenti della convenzione.

N.B. La convenzione si applica anche al Principato del Liechtenstein, perché ha un'unione doganale con la Svizzera.







I regimi di transito

- Il Transito è un regime speciale (già doganale sospensivo) che consente la circolazione di merci, sotto controllo doganale, tra due punti del territorio doganale dell'Unione Europea (nel caso del Transito comunitario) ovvero tra la UE e i Paesi contraenti, nonché tra questi ultimi (nel caso del Transito Comune).
 - ✓ T1 (transito esterno) si applica principalmente al movimento delle merci non comunitarie/unionali in sospensione del pagamento dei dazi e/o degli altri oneri applicabili fino a quando le stesse raggiungono la loro destinazione finale;
 - ✓ T2 (transito interno) si applica alle merci comunitarie/unionali che sono spedite da un punto all'altro del territorio doganale dell'UE attraverso il territorio di uno o più paesi contraenti.



I regimi di transito

• Documento di lavoro TAXUD/A2/SPE/2016/001-Rev. 6 del 23.03.2016 (EN) recante le linee guida sui Regimi Speciali – Titolo VII, artt. 210 – 262 del CDU – Direzione Generale Fiscalità e UE della Commissione Europea.

Il manuale sul transito è reperibile al seguente link: http://ec.europa.eu/taxation-customs/business/customs
procedures/what-is-customs-transit/common-union-transit_en.

N.B. Non ha valore giuridico ma raccoglie le disposizioni in materia con lo scopo di agevolare l'attività delle Autorità doganali e degli operatori.







I regimi speciali del deposito

- I regimi di deposito:
 - ❖ consentono lo stoccaggio e l'immagazzinamento delle merci in attesa del loro utilizzo / commercializzazione (DD e ZF):
 - a) deposito doganale (artt.237-242 CDU; artt.201-203 RD)
 - **b)** zona franca (art. 243–249 CDU)







Il regime speciale del deposito

- Peculiarità del regime di D.P. (pubblico o privato)
 - Nell'ambito di applicazione delle disposizioni comuni di un regime di deposito si permette, a merci non unionali di poter essere immagazzinate per un tempo illimitato, nel territorio doganale dell'Unione senza che esse siano soggette:
 - a) ai dazi all'importazione;
 - b) ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore;
 - c) alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell'Unione.
- N.B. Come per ogni regime speciale, escluso il transito, il beneficio all'utilizzo del deposito doganale è accordato con apposita autorizzazione, previa istanza tramite l'utilizzo del Sistema delle Decisioni Doganali (CDS) dalle autorità doganali, competenti per territorio in base all'ubicazione del deposito.



Il regime speciale del deposito

- I benefici nell'uso del deposito doganale sono:
 - * approvvigionarsi senza dover anticipare il pagamento dei diritti doganali o sottostare a misure di politica commerciale;
 - * protrarre i termini previsti per l'assegnazione alle merci di una destinazione doganale;
 - acquistare nel momento in cui l'offerta sui mercati esteri è più favorevole;
 - vendere quando la domanda sul mercato interno o estero è più propizia;
 - spedire celermente all'estero o consegnare tempestivamente alla clientela nazionale;







La zona franca (243–249 CDU).

- L'art. 139 del CDU disciplina la presentazione delle merci in dogana, stabilendo che le stesse siano immediatamente presentate al loro arrivo nell'UE all'Ufficio doganale designato o in altro luogo approvato dalle autorità doganali o nella zona franca indicando anche i soggetti che possono presentare le merci nonché gli obblighi a cui gli stessi devono attenersi.
- Il CDU prevede un solo tipo di zona franca, quella interclusa, in cui il perimetro e i cui punti di entrata e di uscita sono sottoposti a vigilanza doganale.









I regimi speciali dell'uso particolare

- I regimi dell'uso particolare:
 - * consentono che ad alcune tipologie di merci sia riservato un trattamento daziario favorevole (AT e UF):
 - a) ammissione temporanea (artt.250–253 CDU; artt.204–238 RD, artt. 322-323 RDT);
 - **b) uso finale** (art. 254 CDU, art. 239 RD)







L'ammissione temporanea (AT) (art. 250-253 CDU, artt. 204–238 RD e artt. 322–323 RE).

- Peculiarità del regime di A.T.
 - * scopo del regime speciale dell'uso particolare di AT è quello di facilitare il traffico internazionale e la circolazione di strumenti, attrezzature e merci a fini economici e non (ad esempio: mezzi di trasporto, merci utilizzate per esposizioni, fiere, convegni, merci a seguito di viaggiatori, ecc...).
 - * merci non unionali destinate alla riesportazione possono essere riservate a uso particolare nel territorio doganale dell'Unione in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione e senza essere soggette:
 - a) <u>ad altri oneri</u>, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore;
 - b) <u>alle misure di politica commerciale</u>, nella misura in cui non vietino l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell'Unione.



L'uso finale (UF) (art. 254 CDU, artt. 171 – 175, artt. 178,179 e 239 RD e artt. 260 – 269 RE)

- Peculiarità del regime di U.F.
 - ❖ In tale ambito le merci possono essere immesse in libera pratica in esenzione da dazio o a dazio ridotto a causa del loro uso particolare.
 - Detta autorizzazione è concessa a condizione che il titolare dell'autorizzazione si impegni a soddisfare uno dei seguenti casi:
 - a) utilizzare le merci ai fini stabiliti per l'applicazione dell'esenzione dal dazio o della sua riduzione (trasformatore);
 - b) trasferire l'obbligo di cui alla lettera a) ad un'altra persona, alle condizioni stabilite dalle autorità doganali (commerciale).







I regimi speciali di perfezionamento

- I regimi di perfezionamento:
 - disciplinano la posizione delle merci che circolano da e verso paesi extra unionali per subire delle lavorazioni.
 - a) Il perfezionamento attivo (artt.255-258 CDU, artt.240-241 RD e artt. 324-325 RE);
 - b) Il perfezionamento **passivo** (artt. 259 262 CDU e artt. 242 243 RD).







Il perfezionamento attivo (PA)

- Peculiarità del regime di PA
 - **Per operazione di perfezionamento in generale** si intende:
 - ✓ la lavorazione di merci, compreso il loro **montaggio**, il loro **assemblaggio**, il loro **adattamento** ad altre merci;
 - ✓ la **trasformazione** di merci;
 - ✓ la riparazione di merci, compreso il loro riadattamento e la loro messa a punto.







Il perfezionamento attivo (PA)

- Con il PA le istituzioni unionali ed i suoi Stati membri rinunciano alla riscossione dei dazi sulle merci vincolate ad esso, allo scopo di favorire le proprie industrie di trasformazione di materie prime e di prodotti semilavorati stranieri per la fabbricazione di prodotti finiti, destinati all'esportazione o ad altro regime previsto.
- Le merci, in T. I., sono destinate a subire una o più operazioni di perfezionamento attivo e, successivamente, ad essere riesportate sui mercati esterni all'Unione, sotto forma di prodotti ottenuti, detti prodotti trasformati / compensatori, o sono vincolate ad un successivo regime, sono distrutte o abbandonate (Appuramento di un regime speciale Art. 215 CDU)





Il perfezionamento passivo (PP)

- Peculiarità del regime di PP
 - Le merci vengono inizialmente esportate temporaneamente fuori del territorio Unionale, quindi trasformate in Paesi terzi ed, infine, reimportate sotto forma di prodotti ottenuti, detti prodotti compensatori, in esenzione totale o parziale dei dazi all'importazione.
 - * Il calcolo dei dazi sui prodotti compensatori all'atto della reimportazione prevista dal CDU (art. 86, par. 5 e art. 75 RD): l'importo dei dazi viene calcolato sulla base del costo dell'operazione di perfezionamento effettuata al di fuori del territorio dell'Unione;
- N.B. Le operazioni che possono essere effettuate in regime di perfezionamento passivo sono le stesse previste nel regime di perfezionamento attivo





Norme orizzontali - comuni a tutti i regimi speciali (eccezione per il transito)

- a) L'autorizzazione al regime
- b) La garanzia
- c) Le scritture contabili
- d) Il trasferimento dei diritti e obblighi
- e) La circolazione della merce
- f) L'equivalenza









Le altre semplificazioni doganali previste dal CDU

Tra le altre:

- a) La dichiarazione semplificata (artt. 166 e 167 CDU, art.145 RD, artt. 23 224 RE, art. 16 RDT), già incompleta nel CDC, art. 76, par. 1, lett. a);
- b) La dichiarazione relativa a merci classificate in sotto voci *TARIC* diverse (art. 177 CDU, art. 228 RE);
- e) L'autorizzazione all'emissione delle note di pesatura delle banane (artt. 155-157 RD, artt. 251-252 RE);
- f) Il luogo approvato (artt. 139 CDU, art. 115 RD);
- f) Il deposito di T.C. c/o luogo approvato (art. 148 del CDU e 117 del RD);
- g) Status di speditore e / o destinatario autorizzato nel transito c/o luogo approvato (art. 233, par. 4 del CDU e artt. 191 196 del RD).





Link di interesse

• Link utili per gli adempimenti e l'utilizzo dei sistemi telematici doganali

Come utilizzare il servizio telematico doganale EDI - istanza di adesione - procedura primo accesso:

https://assistenza.adm.gov.it/srvs/cgiBIN/KanaInternet.asp?New,new,kb=tel_dogane_info,Solution=Fasi_Ser

vizio,t=Startup_solution,templateset=tel_dogane_new,Company={B4C786A6-E0AD-4BC4-B71A-6BBABD6A92ED},

Predisposizione delle dichiarazioni e dei documenti per l'invio telematico:

https://assistenza.adm.gov.it/SRVS/CGIBIN/KanaInternet.asp?New,new,kb=tel dogane Procedura,Solution

=Come predisporre i documenti per invio,t=Startup solution,templateset=tel dogane new,Company={B4C 786A6-E0AD-4BC4-B71A-6BBABD6A92ED};

Assistenza – video: https://assistenza.adm.gov.it/assistenza/video/video.asp





Link di interesse

- Link utili di collegamento su informazioni sulla Brexit della UE e dell'ADM
 - Recesso del Regno Unito dall'UE: https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-it
 - Scheda informativa «Sette cose che le imprese dell'UE-27 devono sapere per prepararsi alla Brexit» https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet-preparing-withdrawal-brexit-preparedness-web_it.pdf
 - ❖ Contatti delle autorità nazionali dell'UE dei 27 in materia doganale e fiscale https://europa.eu/!Xr37YV
 - Pagina con avvisi sui preparativi relativi a tutti gli argomenti https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices it
 - ❖ Moduli di e-learning su dogane e imposte https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-training/general-overview_en









Link di interesse

- Link utili di collegamento su informazioni sulla Brexit della UE e dell'ADM
- ❖ Per informazioni o specifiche di dettaglio sul tema *Brexit* si fa presente che è possibile formulare quesiti operativi e richiedere assistenza scrivendo a: adm.infobrexit@adm.gov.it.
- ❖ Per ottenere indicazioni di carattere generale sull'applicazione della normativa doganale attraverso il servizio URP telematico, la cui procedura è definita nel sito dell'Agenzia al seguente link:

 https://www.adm.gov.it/portale/lagenzia/contatta-lagenzia/area-dogane/urp-telematico.
- ❖ Indirizzo web, diramato dal Dipartimento dei trasporti britannico, cui fare riferimento per acquisire indicazioni riguardanti i documenti che verranno richiesti dal Regno Unito in caso di eventuale recesso senza accordo: www.gov.uk/brexit-hauliers.





GRAZIE PER L'ATTENZIONE





